

A.s. 2021-22

1° Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

BARI

e sedi associate:


- S. Nicola - Bari
- Melo -Bari
- Lombardi - Bari
- Massari -Galilei - Bari
- Verga - Bari
- Giaquinto - Molfetta
- Casa Circondariale "Rucci" e IPM "Fornelli" di Bari.
- Rogadeo - Bitonto c/o "Caiati"
- De Gasperi - Corato e Gesmundo - Terlizzi

PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA

per il

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

"Piano Scuola 2021-2022"



Sommario

1. Finalità e ambito di applicazione	2
2. Struttura organizzativa per il contrasto al COVID	5
2.1 Figure di sistema e contatti	5
2.2 Adempimenti del Referente COVID per il CPIA	6
2.3 Adempimenti dei Referenti COVID di sede associata	6
2.4 Spazi in uso alle sedi associate del 1°CPIA-Bari	6
3. Gestione spazi interni	8
3.1 Patto di corresponsabilità.....	8
3.2 Ingresso, uscita e fruizione degli spazi scolastici	8
3.3 Divieto di assembramento	11
4. Specificità della sede carceraria	12
4.1 Premessa	12
4.2 Riferimenti normativi	12
4.3 Sistemazione logistica	12
4.4 Gestione accessi e attività scolastiche	13
5. Igiene e tutela della salute	13
5.1 Obblighi individuali di prevenzione	13
5.2 Pulizia e sanificazione	14
5.3 Tutela del personale scolastico	15
5.4 Soggetti fragili	15
6. Contact tracing	16
6.1 Protocollo del Dipartimento di Prevenzione.....	16
6.2 Il sistema di tracciamento presso le sedi associate	16
7. Gestione di un caso sintomatico	17
7.1 La gestione di un caso sintomatico in ambiente scolastico	17
7.2 La gestione di un caso sintomatico a domicilio	17
8. Pubblicità e informazione.....	18
9. Riferimenti normativi e aggiornamento del Protocollo	18
10. Allegati	20

1. Finalità e ambito di applicazione

Il presente “Piano Scuola “costituisce il riferimento per l’organizzazione delle attività educative e scolastiche , “in presenza e in sicurezza “ dell’anno scolastico 2021/2022.

Tale piano fa riferimento al decreto-legge n. 111/2021 *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”* e alla nota n.257 del decreto 6 agosto 2021 - acquisiti i pareri della Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze . Il Ministero dell’Istruzione ha adottato il *“Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione1”*.

I due documenti definiscono le misure minime di sicurezza che riguardano le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3 anni.

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono state ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel *“Piano scuola 2021-2022”*, cui si fa rimando.

L’articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti prescrizioni:

- a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:
 - bambini di età inferiore a sei anni;
 - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
 - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, *“salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”* (comma 2, lettera b);
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, *“salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”*. Rinviando ai contenuti del *“Piano scuola 2021-2022”*, ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa *“laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”*. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.

In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020: *“All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”*.

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la *“certificazione verde COVID-19”* per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di *“possesso”* e un dovere di *“esibizione”* della certificazione verde.

La certificazione verde “*costituisce una ulteriore misura di sicurezza*” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, art. 1 c.2 stabilisce che “*Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*” Tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Tale misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I richiami fin qui esposti costituiscono il riferimento per l’organizzazione delle attività scolastiche “in presenza e in sicurezza”. Nella malaugurata ipotesi di una insorgenza di focolai o di rischio elevato alla diffusione del virus Sars-Cov-2 non si esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. I Sindaci, i Presidenti di Regione possono derogare alla regola generale del comma 1 del citato D.L.111/2021 – “... l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.”-, disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. In tale ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata che, come possibile, ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti. In Allegato al Protocollo, tuttavia, si riporta un estratto del Documento INAIL, intitolato “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”, con l’elenco di tutti gli interventi da attivare in ambiente scolastico, in relazione alla definizione della zona di rischio.

La didattica digitale integrata - secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2020 - sarà anche la risposta all’eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni.

Le principali fonti istituzionali di riferimento sono: il Ministero dell’Istruzione, il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni (INAIL), il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (ECDC).

Le misure qui adottate devono essere necessariamente rispettate da **tutta la comunità scolastica**: Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, corsisti, famiglie, soggetti terzi che a qualunque titolo dovessero accedere agli spazi scolastici.

Poiché l'inosservanza delle norme può costituire pericolo per l'altrui integrità psico-fisica, il Dirigente Scolastico adotterà ogni misura prevista dalle leggi contro le violazioni delle prescrizioni indicate nel presente REGOLAMENTO, fermo restando le responsabilità anche penali eventualmente rilevabili a seguito di comportamenti rivelatisi effettivamente lesivi.

Si rappresenta che le disposizioni di seguito riportate sono coerenti con l'attuale situazione epidemiologica e potranno essere modificate, in base all'evoluzione del contagio, dalla "Commissione Contrasto Diffusione Covid" - all'uopo istituita dal Dirigente scolastico - con successiva approvazione del Consiglio di Istituto

2. Struttura organizzativa per il contrasto al COVID

2.1 Figure di sistema e contatti

Il 1° CPIA (Centro Provinciale Istruzione degli Adulti), istituito per effetto del DPR n. 263 del 29/10/2012, si articola in una Sede di Direzione in Bari e di sedi associate dislocate in parte sul territorio urbano di Bari, in parte sul territorio della provincia; ciascuna sede associata ha un proprio Referente COVID che si coordinerà con il Referente COVID per il CPIA.

Più specificatamente:

Dirigente Scolastico per il 1°CPIA-Bari: prof. ssa Griseta Giovanna

DSGA: Dott.ssa Marta Bartoli

Direzione: Tel./Fax 080 918 4970 – 71

Mail: BAMB29700R@ISTRUZIONE.IT

Pec: BAMB29700R@PEC.ISTRUZIONE.IT

RSPP: prof. Giuseppe Labombarda

Medico Competente: Dott.ssa Antonella Lepera

Referente COVID per il 1° CPIA - Bari: prof.ssa Cantacessi Rosa Maria

Referenti COVID	sedi associate	telefono
Prof. Marco Schirone	"San Nicola" - Largo Urbano II - Bari	080 9184971
Prof.ssa Miriam Buongiorno	"Melo" - Via Maggiore Turitto 13 - Bari	080 8644003
Prof. Massimo Maria Capece Minutolo	"Lombardi" - Via Lombardia, 2 - Bari	080 5371009
Prof.ssa Mariateresa Piera Lerede	"Massari Galilei" - Via Petrerà, 80 - Bari	080 5617219- 8643300
Prof.ssa Iginia Plantamura	"Verga" - Via Carabellese, 34 - Bari	080 8653840
Prof.ssa Mariangela Taccogna	Sede Carceraria (include Casa Circondariale e IPM)	
Prof. Carlo Coppola	"Giaquinto" - Viale Giovanni XXIII - Molfetta	080 3389696
Prof.ssa Agata Stallone	"Rogadeo" - Via Crocifisso – Bitonto (c/o Plesso "Caiati", via Traetta, 99 – Bitonto)	080 3740919
Prof.ssa Maria Pansini	"De Gasperi" - Via Largo di Vite - Corato "Gesmundo" - Via Salomone, 29 - Terlizzi	080 8724106 080 3511958

2.2 *Adempimenti del Referente COVID per il CPIA*

Il Referente COVID per il 1°CPIA – Bari è una figura di sistema destinata ad interfacciarsi con il referente per le scuole indicato dal DdP, con il D.S. e con i diversi Referenti COVID di sede per ogni esigenza che possa derivare dall'attuale stato pandemico in cui versa il Paese.

Avrà il compito di:

- rilevare ogni intervenuta modificazione normativa che interessi il contrasto al covid-19 per declinarla alle esigenze del CPIA e per curare l'aggiornamento eventuale dell'informativa;
- curare i rapporti interistituzionali tra la comunità scolastica e il referente per le scuole indicato dal DdP;
- intrattenere rapporti di collaborazione con il D.S., la Segreteria e con i Referenti COVID di ciascun istituto ospitante le sedi associate del 1° CPIA per la coordinazione degli interventi di contrasto alla diffusione dell'epidemia e per lo scambio di informazioni utili;
- inoltrare al Referente per le scuole indicato dal DdP eventuali segnalazioni di criticità in ordine al sistema di tracciamento e di prevenzione che dovessero emergere, nonché segnalazioni per anomale assenze di gruppo segnalate dai Referenti COVID di sede per il tramite della Direzione, che potrebbero essere ricondotte all'epidemia da COVID.

2.3 *Adempimenti dei Referenti COVID di sede associata*

Ciascun Referente COVID di sede è tenuto a:

Curare, ai fini del *contact tracing*, il quotidiano aggiornamento dei dati relativi alle presenze di corsisti, personale scolastico e di chiunque abbia accesso all'interno degli spazi in uso al CPIA. Infatti, provvederà a:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso di Covid conclamato;
- fornire l'elenco dei docenti che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso conclamato;
- aiutare a ricostruire i contatti stretti del soggetto Covid conclamato, nelle 48 ore prima e nei 14 giorni dopo la comparsa dei sintomi;
- indicare la presenza di eventuali alunni/operatori con fragilità;
- Rilevare e comunicare alla Direzione di codesto CPIA eventuali situazioni anomale per numerosità di assenze che potrebbero ricondurre all'epidemia da COVID-19 sia per via telefonica, sia con mail al seguente indirizzo: BAMM29700R@ISTRUZIONE.IT;
- Informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base alle informazioni assunte dal DdP.
- verificare il rispetto di quanto previsto dal protocollo interno di gestione Covid-19 da parte di tutti i componenti la comunità scolastica e riferire al Dirigente Scolastico e al Referente COVID per il CPIA di ogni violazione rilevata;
- segnalare con tempestività al D.S. le deficienze dei dispositivi di protezione nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza nell'ambito delle proprie competenze e possibilità nel rispetto del D.lgs 81/2008, art. 20 co. 2, lett. e).

2.4 *Spazi in uso alle sedi associate del 1°CPIA-Bari*

Le diverse sedi associate del 1° CPIA – Bari svolgono le attività didattiche in spazi condivisi con altri Istituti scolastici o comunque all'interno di questi ultimi, come di seguito si specifica e si conviene:

sedi associate	spazi in uso
"San Nicola" - Largo Urbano II - Bari	PIANO PRIMO: 3 Aule per Didattica, 2 Aule per Accoglienza/Didattica, 1 Aula Presidenza, 1 Aula Segreteria, 1 wc Studenti Uomini, 1 wc studenti donne, 1 wc docenti e Personale, 1 Sala docenti. Laboratorio Informatico, aula Covid
"Melo" - Via Maggiore Turitto 13 - Bari	PIANO PRIMO: 5 Aule per Didattica, 1 Aula per Accoglienza, 1 Aula Presidenza-Segreteria, 1 Sala docenti, 1 wc studenti uomini, 1 wc studenti donne, 1 wc Docenti e Personale. Aula Covid in via di definizione e non ancora identificata (probabilmente Aula archivio). Il tutto è ad uso esclusivo. PIANO SECONDO: 1 laboratorio informatica, Aula Covid Tutti gli spazi ad uso esclusivo
"Lombardi" - via Lombardia, 2 - Bari	PIANO TERRA: 1 aula informatica CPIA, 2 Aule didattiche condivise, 1 Ufficio di segreteria condiviso, 1 wc docenti donne, 1 wc docenti uomini e alunni, Aula Covid in condivisione
"Massari Galilei" - via Petrerà, 80 - Bari	PIANO TERRA: 2 Aule per la didattica, 1 Aula per i docenti; 1 wc. Tutti gli spazi in condivisione. PIANO PRIMO, un laboratorio di informatica del CPIA e wc in condivisione.
"Verga" - via Carabellese, 34 - Bari	PIANO TERRA: 3 Aule per la didattica, 1 Ufficio di Segreteria, 1 wc uomo/donna docenti, 1 wc studenti ad uso esclusivo, 1 Aula Covid condivisa
Casa Circondariale "F. Rucci" – Corso A. De Gasperi 307 - Bari IPM "Fornelli" – Via G. Petroni 90 - Bari	CASA CIRCONDARIALE : 4 Aule presso la 1 ^a sezione; 2 Aule presso la 2 ^a sezione; 1 Aula presso la 4 ^a sezione. IPM : 1 Aula al piano interrato, non ad uso esclusivo. Le aule non sono ad uso esclusivo
"Giaquinto" - Viale Giovanni XXIII - Molfetta	PIANO TERRA: 4 Aule per la didattica, 1 Sala docenti, 1 Ufficio di segreteria. 1 Wc studenti uomini, 1 wc studenti donne, 2 wc Docenti e Personale, divisi uomini e donne. Tutti gli spazi sono di esclusiva pertinenza della sede associata CPIA ad eccezione dell'aula di secondo periodo. PIANO PRIMO: 1 . L'Aula COVID al momento individuata al Piano Superiore e attigua a quella del mattino- da verificare.
"Rogadeo" - via Crocifisso - Bitonto	Attualmente presso sede CD "Caiati" – Via Traetta n. 02 aule ad uso esclusivo, bagni studenti e personale scolastico in condivisione; ufficio segreteria, aula COVID in condivisione (da individuare)
"De Gasperi" - Via S. Elia 143 - Corato "Gesundo" - via Salomone, 29 - Terlizzi	Sede Gesundo - Terlizzi. PIANO TERRA: 2 Aule per la didattica, in condivisione con le attività didattiche ordinarie antimeridiane e 2 wc attigui e Aula Covid condivisi. Sede De Gasperi - Corato. PIANO TERRA: 3 aule per la didattica, 1 Ufficio di segreteria e 2 wc attigui, Aula Covid, in condivisione con le attività scolastiche ordinarie in orario antimeridiano

3. Gestione spazi interni

3.1 Patto di corresponsabilità

Chiunque acceda in modo continuativo agli ambienti scolastici in uso al 1°CPIA-Bari e relative sedi associate, e comunque contestualmente all'iscrizione ai corsi proposti dal CPIA, dovrà stipulare il "Patto di corresponsabilità" secondo l'allegato A, nel quale sono indicati gli impegni reciproci per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il Patto rappresenta un documento di natura contrattuale, pertanto vincola le parti che lo sottoscrivono ad adempiere agli obblighi reciproci.

Il firmatario dovrà **dichiarare e sottoscrivere** quanto segue:

- la regolarità della copertura vaccinale (se sarà prevista quella specifica COVID o altra);
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna;
- che né il sottoscritto (ovvero il figlio), né altro convivente del medesimo nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena, ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a non frequentare le attività didattiche ovvero a trattenere il proprio figlio/rappresentato al domicilio se in presenza di febbre pari o superiore a 37,5°C o di altri sintomi quali mal di gola, raffreddore, congiuntivite, perdita dell'olfatto e del gusto, e di informare tempestivamente il medico di medicina generale (MMG) dei sintomi accusati per seguirne le indicazioni;
- di essere consapevole e di accettare che il sottoscritto (ovvero il proprio figlio/rappresentato) sia sottoposto a misurazione di temperatura corporea con rilevatore senza contatto prima dell'accesso agli spazi in uso al 1° CPIA - Bari, e che, in caso di temperatura uguale o superiore ai 37,5°C o in caso di sintomi analoghi a quelli sopra citati, non potrà accedere alla struttura;
- di essere consapevole e di accettare che, in caso di insorgenza di sintomi riconducibili al COVID (come quelli prima riportati: insorgenza di febbre superiore a 37,5°C, tosse, ecc.) in ambiente scolastico, dovrà immediatamente tornare al proprio domicilio o, se minorenne, sarà posto in isolamento mentre il CPIA contatterà immediatamente un familiare per l'immediato rientro a casa;
- di essere consapevole e di accettare che, nel caso di positività al COVID, non può essere riammesso alle attività didattiche fino ad avvenuta piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;
- di essere consapevole che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all'interno della struttura scolastica (usare all'ingresso il gel igienizzante, lavarsi frequentemente le mani, ecc.);
- di essere stato adeguatamente informato dal CPIA di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;
- di essere consapevole che non è possibile azzerare il rischio di contagio, ma solo contenerlo, e quindi si impegna ad osservare comportamenti di massima precauzione sia dentro gli ambienti scolastici, sia al di fuori del contesto scolastico.

3.2 Ingresso, uscita e fruizione degli spazi scolastici

L'ingresso alle aree riservate al 1°CPIA-Bari e sedi associate dovrà restare chiuso. Chiunque voglia accedere agli ambienti scolastici dovrà attendere che il collaboratore scolastico preposto, con rilevatore a distanza, effettui il controllo della temperatura corporea, il controllo del Green Pass, tranne che per gli alunni, e il

medesimo collaboratore, prima di consentire l'accesso agli spazi del CPIA, curerà che venga sottoscritta l'autodichiarazione di negatività al COVID-19 come da registro all'uopo predisposto.

L'accesso ai locali della scuola è **precluso** a tutti coloro che

- Siano privi del Green Pass o di altra certificazione equivalente, secondo le disposizioni normative
- abbiano una temperatura corporea superiore a 37,5°C o sintomi riconducibili a infezione da COVID come tosse, raffreddore, ecc., anche nei 3 giorni precedenti;
- siano sottoposti a quarantena o isolamento fiduciario;
- siano rientrati da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
- negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio, secondo le indicazioni dell'OMS. A tal fine si dovrà rilasciare apposita dichiarazione secondo l'allegato B;
- siano risultati positivi al COVID-19, benché attualmente privi di sintomi;
- si siano assentati per salute per un periodo superiore a 5 giorni;
- si siano assentati per altri motivi.

Nei casi di cui ai precedenti punti d), e) ed f), l'accesso agli spazi scolastici sarà consentito solo previa presentazione di idonea certificazione medica attestante condizioni di non infettività del soggetto oppure autocertificazione da inviare a mezzo mail o da consegnare a mano alla segreteria.

QUARANTENA

Diverse sono le situazioni da considerare:

1) **Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti).

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2, identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2.

I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1).

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di

viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto, che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

2) Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

- Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento.

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2.

- I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.
- Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata)

Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, variante quest'ultima di rarissimo riscontro, considerate le evidenze sulla minore efficacia del vaccino ChAdOx1 nei confronti della variante Beta, restano vigenti per i contatti ad alto e basso rischio non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 "Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2".

L'operatore scolastico, corsista o soggetto esterno che, pur in assenza di sintomi o lievemente sintomatico, dovesse essere risultato positivo al COVID e dovesse aver avuto accesso alla scuola nei 14 giorni successivi all'accertata positività, è tenuto a darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o al Referente COVID di sede per consentire il precoce tracciamento dei contatti stretti (*contact tracing*).

Il corsista negli ambienti scolastici deve indossare sempre la mascherina chirurgica.

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

3.3 Divieto di assembramento

Negli spazi in uso al CPIA sussiste il divieto di assembramento e l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro, nel rispetto delle prescrizioni normative di contrasto al COVID, laddove possibile.

Le riunioni degli Organi Collegiali, riunioni di lavoro, sindacali, ecc. devono svolgersi ordinariamente in modalità in presenza con l'osservanza delle norme igienico sanitarie di cui al presente regolamento

(distanziamento sociale, mascherine, igiene delle mani, ecc.); solo in casi del tutto eccezionali ed indispensabili, adeguatamente motivati, le riunioni potranno tenersi a distanza.

4. Specificità della sede carceraria

4.1 Premessa

Per sedi carcerarie si intende:

- Casa Circondariale “F. Rucci” – Corso A. De Gasperi 307 a Bari
- IPM “Fornelli” – Via G. Petroni 90 a Bari

Per entrambe le Amministrazioni, i percorsi scolastici rientrano nelle attività trattamentali.

4.2 Riferimenti normativi

Oltre ai riferimenti normativi generali adottati dal comparto scuola, si rimanda alla normativa specifica:

- Accordo ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali raggiunto in seno alla Conferenza delle regioni e delle Province Autonome nella riunione del 6 agosto 2020 sul documento “Linee di indirizzo Gestione Covid-19 all’interno degli istituti penitenziari” (n.20/152/CR10c/C7)
- Accordo n.Rep.80/CU stipulato in data 09/07/2020 ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali sul documento “Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-Cov2 nelle Comunità Residenziali del privato sociale che accolgono minorenni che hanno compiuto il 14° anno di età e giovani adulti e per la gestione delle attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni”

4.3 Sistemazione logistica

In riferimento alla sistemazione logistica dei percorsi scolastici, si specifica quanto segue.

Casa Circondariale:

le aule destinate alle lezioni sono presso le sezioni detentive (4 aule presso la 1^a sezione, 2 aule presso la 2^a sezione e 1 aula presso la 4^a sezione) e possono ospitare fino a 5 alunni e un docente (ad eccezione dell’aula detta “coordinamento” presso la 1^a sezione che ne può ospitare fino a 10). Tutte le aule non sono ad uso esclusivo.

I bagni sono presenti presso la 1^a e 2^a sezione e sono condivisi con tutti gli operatori presenti in sezione.

L’accesso alle aule è unico per tutti gli operatori che transitano o sostano nelle sezioni detentive (educatori, agenti, operatori sanitari, amministrativi, volontari...).

IPM:

l’aula destinata alle lezioni è l’aula 11 nel seminterrato e può ospitare fino a 10 alunni e un docente.

Il personale docente ha, inoltre accesso all'aula 10 nel seminterrato per la gestione e animazione della biblioteca.

Tutte le aule non sono ad uso esclusivo.

Il bagno è condiviso con tutti gli operatori presenti in sezione.

L'accesso alle aule è unico per tutti gli operatori che transitano o sostano nella sezione (educatori, agenti, operatori sanitari, amministrativi, volontari...).

4.4 Gestione accessi e attività scolastiche

I docenti dovranno impegnarsi al pieno rispetto delle misure di prevenzione e controllo disposte da ciascun Istituto.

L'accesso ai locali è consentito ai docenti previa misurazione della temperatura all'ingresso.

Gli stessi dovranno sottoscrivere settimanalmente una dichiarazione sostitutiva pre-definita relativa alla valutazione anamnestica sindromica.

È fatto assoluto divieto di accesso a chiunque presenti febbre e/o sintomi simil-influenzali e/o altri quadri clinici compatibili con Covid-19.

Docenti e alunni dovranno attenersi scrupolosamente alle misure di protezione personale:

- Igienizzando di frequente le mani, utilizzando i dispenser di gel idroalcolico presenti in tutte le aule;
- Mantenendo il distanziamento fisico e rispettando la sistemazione logistica di banchi e sedie in ciascuna aula;
- Evitando aggregazione e assembramenti;
- Utilizzando appropriati DPI.

Per quanto riguarda la pulizia e la sanificazione degli ambienti, i detenuti contribuiranno alla corretta gestione delle aule evitando di portare con sé il materiale scolastico (che verrà custodito nell'aula) e contribuendo alla pulizia del proprio banco con soluzione alcolica.

Gli operatori sanitari presenti in Istituto hanno il compito di interagire con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per il programma di screening e di valutazione di casi sospetti o confermati, secondo le indicazioni ministeriali e regionali.

La registrazione delle presenze è affidata al personale di Polizia Penitenziaria.

5. Igiene e tutela della salute

5.1 Obblighi individuali di prevenzione

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico tutto, studenti, componenti del nucleo familiare, tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze) è fatto **obbligo** per tutta la durata della loro permanenza di osservare le seguenti prescrizioni:

- **indossare la mascherina** chirurgica tranne nei limitati casi specificatamente previsti nel presente

regolamento;

- **mantenere la distanza** fisica interpersonale di almeno un metro , laddove sia possibile e rispettare attentamente la segnaletica;
- **evitare ogni assembramento** nei corridoi e negli ambienti;
- **disinfettare periodicamente le mani** con gel igienizzante o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (ISS, OMS), e in particolare
 - prima di accedere alle aule e ai laboratori,
 - subito dopo il contatto con oggetti di uso comune,
 - dopo aver utilizzato i servizi igienici,
 - dopo aver gettato il fazzoletto
 - prima e dopo aver mangiato.

5.2 Pulizia e sanificazione

I collaboratori scolastici devono provvedere alla pulizia quotidiana di ambienti, superfici ed oggetti in appresso meglio specificati utilizzando **detersivi previsti dalla normativa vigente**;

Per le operazioni di sanificazione che per la loro efficacia dovranno essere eseguite successivamente alle citate operazioni di pulizia, dovranno essere utilizzate le seguenti soluzioni disinfettanti:

- a) **soluzione disinfettante a base alcolica**: 800 ml di alcool etilico al 90% + 200 ml di acqua;
- b) **soluzione disinfettante a base di candeggina**: 20 ml di candeggina comune al 2,5%, + 980 ml di acqua;

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici è obbligatorio assicurare la ventilazione degli ambienti e indossare mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale monouso vanno smaltiti negli appositi contenitori dell'indifferenziato.

In particolare e in accordo a quanto espresso dall'OMS, ad oggi si ritiene che:

- Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono che la trasmissione attraverso le superfici contaminate non contribuisce in maniera significativa alle nuove infezioni.
- I contributi relativi all'inalazione del virus e alla deposizione dello stesso sulle mucose rimangono non quantificati e, ancor oggi, difficili da stabilire.
- La modalità di trasmissione è ad oggi più focalizzata sulla via aerea piuttosto che attraverso il contatto con le superfici; pertanto, maggiore attenzione è richiesta sugli aspetti riguardanti la sanificazione dell'aria con l'obiettivo generale di migliorare i ricambi dell'aria e, più in generale, la ventilazione e dell'ambiente, in associazione con le misure raccomandate dalle disposizioni vigenti in relazione alla situazione pandemica.

L'OMS, nel documento “*Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID 19*”, ribadisce l'importanza dei ricambi dell'aria e della ventilazione all'interno degli edifici, come parte strategica degli interventi di prevenzione e controllo della riduzione del rischio di trasmissione di COVID-19.

Igiene personale ed etichetta respiratoria. In merito all'igiene personale, l'igiene delle mani e l'etichetta respiratoria, non vi è stata una evoluzione della normativa e delle raccomandazioni in Italia. Le misure intraprese si sono basate sul lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro e sulla disponibilità di prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi, in più punti dell'edificio scolastico. Il tutto unitamente alle misure di educazione, formazione e informazione di studenti e personale scolastico.

Aule, ambienti comuni e comunque grandi superfici: la pulizia deve essere effettuata con i detersivi previsti dalle norme in vigore e successivamente nebulizzati con soluzioni a base di candeggina del tipo b) prima indicato.

Gli ambienti scolastici, maniglie, tastiere di pc e fotocopiatori, mouse, passamani, maniglie di porte e finestre, rubinetteria, sanitari, banchi, cattedre ed ogni altra piccola superficie che potrebbe essere toccata: devono essere puliti e disinfettati frequentemente e comunque al termine del loro uso e al cambio dei gruppi di livello;

E' necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

In ogni aula deve essere presente una soluzione disinfettante spray a base alcolica per la pulizia della cattedra ad ogni cambio di docente.

Negli ambienti scolastici dove hanno soggiornato **casi confermati di COVID-19** si procederà alla sanificazione come da indicazioni ministeriali

I collaboratori scolastici e tutti coloro che permangono negli spazi scolastici sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali frequentati, compresi i corridoi e le sale riservate ai docenti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

5.3 Tutela del personale scolastico

Tutto il personale scolastico ha diritto a una mascherina chirurgica per ogni giornata lavorativa e un disinfettante per mani a disposizione.

La distribuzione delle mascherine disponibili avverrà quindicinalmente a cura del **Referente Covid** di sede che a tal fine indosserà guanti monouso.

Il personale docente potrà utilizzare la visiera protettiva paraschizzi fornita, da indossare durante le attività didattiche e/o utilizzare le barriere in plexiglass tra cattedra e banchi posizionate in tutte le aule.

Il personale ATA preposto al contatto con il pubblico utilizzerà la visiera protettiva paraschizzi fornita ed utilizzerà la barriera in plexiglass trasparente.

Durante la pulizia della **stanza di isolamento COVID** e degli ambienti in cui abbia soggiornato un soggetto risultato positivo, il personale a tanto preposto dovrà usare **l'assetto di massima protezione:** mantenere aerato il locale, indossare una mascherina tipo FFP2, visiera paraschizzi, camice, copriscarpe e guanti, tutti monouso da smaltire con le dovute cautele.

5.4 Soggetti fragili

Il Dirigente Scolastico attiverà ogni strategia didattica per la tutela di tutti gli alunni che siano stati dichiarati **soggetti fragili** ex D.lgs n. 81 del 9/4/2008 e ss. ii. e mm., attivandosi perché a costoro sia garantita la fruizione della Formazione a Distanza (FaD) o comunque la Didattica Digitale Integrata nelle modalità più adeguate al caso.

Per i docenti cui sia stato riconosciuto lo status di *lavoratori fragili* saranno assegnate modalità di lavoro secondo le indicazioni Ministeriali.

6. Contact tracing

6.1 Protocollo del Dipartimento di Prevenzione

Il sistema di tracciamento definito dal DdP locale prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti che gravitano intorno al mondo della scuola, nessuno escluso.

Nelle sue linee essenziali, il sistema prevede quanto segue:

- a) Il soggetto sintomatico è obbligato a contattare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG);
- b) Quest'ultimo, se ritiene che i sintomi possano ricondurre ad infezione da COVID-19, dispone per il tampone ed informa il Dipartimento di Prevenzione locale (DdP);
- c) In caso di accertata positività, il DdP attiva il protocollo di tracciamento dei contatti stretti (il *contact tracing*), e contatta l'istituzione scolastica coinvolta nel caso per la richiesta di ogni informazione utile a tal fine;
- d) La scuola deve offrire la massima collaborazione fornendo tempestivamente al DdP i nominativi con cui il sintomatico è stato in contatto stretto;
- e) Il DdP valuta gli esiti del *contact tracing* e valuta le misure da attivare (se e quali ambienti scolastici porre in isolamento, ecc.);
- f) Ad avvenuta guarigione, l'ex sintomatico che si sia negativizzato, prima di riprendere la frequentazione degli ambienti scolastici, pena la non riammissione, è obbligato a produrre idonea certificazione medica.

6.2 Il sistema di tracciamento presso le sedi associate

Si premette che la normativa di emergenza in vigore impone alla scuola coinvolta in un caso di accertata positività al COVID-19 di fornire al DdP ogni dato necessario per poter attivare la procedura di tracciamento dei contatti stretti (*contact tracing*) per contrastare la diffusione dell'epidemia.

A tal fine si dovranno registrare quotidianamente le presenze di tutti gli alunni; le presenze del personale scolastico saranno rilevabili dagli appositi registri delle presenze; l'accesso di terzi dovrà essere tracciato attraverso le autodichiarazioni di cui all'allegato B.

Pertanto, nell'eventualità di soggetto positivo che abbia avuto accesso al CPIA, al fine di consentire un rapido tracciamento dei contatti stretti (*contact tracing*), ciascun Referente COVID per la propria sede di competenza curerà che sia sistematicamente tracciata la presenza negli spazi ad uso del CPIA di chiunque: personale scolastico, alunni e/o soggetti terzi, vi abbia avuto accesso.

L'intervallo di tempo da prendere in considerazione ai fini del *contact tracing*, secondo l'attuale protocollo stabilito dal DdP, decorre **dai due giorni precedenti** la manifestazione dei sintomi nel soggetto risultato positivo e si estende fino ai **14 giorni successivi**.

7. Gestione di un caso sintomatico

7.1 La gestione di un caso sintomatico in ambiente scolastico

In caso di soggetto che evidenzia sintomi riconducibile ad infezione da COVID, si dovrà seguire scrupolosamente la seguente procedura:

- Il soggetto sintomatico **NON** dovrà recarsi al Pronto Soccorso, ma tornare al proprio domicilio ed informare tempestivamente il medico di medicina generale (MMG) per seguirne le indicazioni.
- se minorenne dovrà essere isolato in un “ambiente dedicato” precedentemente individuato all’interno degli spazi scolastici e, se la tollera, dovrà indossare una mascherina chirurgica, in attesa dell’arrivo dei propri genitori/tutori per il previsto rientro al proprio domicilio; nel frattempo il soggetto dovrà essere sorvegliato da un operatore scolastico che indosserà mascherina tipo FFP2, visiera paraschizzi, camice, copriscarpe e guanti monouso. Una volta rientrati, i genitori avranno l’obbligo di informare il MMG.
- Il Referente COVID di sede, o in sua assenza, un docente o l’assistente amministrativo, comunicherà per telefono e per mail al D.S. (segreteria) e al referente COVID per il 1° CPIA la criticità venuta a determinarsi nel rispetto della *privacy*;
- La scuola resterà in attesa di comunicazione da parte del DdP e nel frattempo, a cura del personale a tanto preposto, si procederà immediatamente alla disinfezione degli ambienti utilizzati dal soggetto sintomatico, in primis la stanza di isolamento per COVID.
- **In caso di accertata negatività al COVID**, il soggetto ex sintomatico non potrà riprendere la frequentazione degli spazi scolastici senza una certificazione del proprio medico di medicina generale che attesti tale condizione.
- **In caso di positività al COVID-19**, al fine di garantire una immediata informazione da fornire al DdP in osservanza del protocollo stabilito dalle Autorità Sanitarie, si dovranno fornire tutti i dati utili, **risalenti a due giorni prima e 14 giorni successivi la manifestazione dei sintomi**, per il tracciamento dei contatti stretti avvenuti con il soggetto risultato positivo (*contact tracing*).

7.2 La gestione di un caso sintomatico a domicilio

In caso di un soggetto con sintomi da COVID nel proprio domicilio, questi dovrà seguire la seguente procedura.

- L’operatore scolastico o il corsista dovranno comunicare l’assenza per malattia alla segreteria;
- Ogni operatore scolastico ha l’obbligo di comunicare al Dirigente Scolastico l’avvenuta segnalazione al DdP (Dipartimento di Prevenzione);
- In caso di positività al COVID-19, il soggetto è obbligato ad astenersi dall’accedere agli spazi scolastici fino a quando non risulti negativo sia al primo che al secondo tempone, come da normativa.

8. Pubblicità e informazione

Il presente regolamento ed ogni informativa relativa al contrasto dell'epidemia da COVID-19 vengono affissi all'albo e pubblicati nella sezione COVID del sito istituzionale <http://www.cpia1bari.edu.it/>.

Si segnalano i seguenti siti utili:

GOVERNO:

<http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>

REGIONE PUGLIA:

<https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Flow+chart+Piano+operativo+Gestione+COVID-19.pdf/318d7273-07a9-40f7-83b3-434b4966d806>

<https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/coronavirus>

<https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/coronavirus>

<https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/coronavirus/documenti-e-disposizioni-regionali>

MINISTERO DELLA SALUTE:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto>

Si segnalano i seguenti numeri utili:

Segreteria 1° CPIA – Bari: Tel./Fax 080 918 4970 – 71

Numero verde COVID Regione Puglia: 800713931

Numero di pubblica utilità: 1500

Numeri di emergenza: 112, 118

9. Riferimenti normativi e aggiornamento del Protocollo

Il presente regolamento è suscettibile di integrazioni e modifiche in relazione ad eventuali aggiornamenti normativi che dovessero successivamente intervenire. Per ogni approfondimento inerente le prescrizioni contenute nel presente regolamento si fa riferimento alle seguenti disposizioni di legge

- *Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.*
- *Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico e nota n. 187 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.*
- *Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS_COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021/2022) Documento INAIL del 01/09/2021*
- Protocollo d'intesa per la sicurezza e l'avvio dell'a.s. 2021/22, firmato dal Ministro della P.I. e dai sindacati in data 14 agosto 2021 prot. 21;
- Circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”

- “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257
- Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309, avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19
- D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (art.58) convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti per la scuola”
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (art.83), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021
- Nota del Ministero Istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)”
- *LINEE GUIDA E LE NOTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO E L’AVVIO IN SICUREZZA DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 EMANATE DAL COMITATO TECNICO- SCIENTIFICO E DAI DIVERSI UFFICI SCOLASTICIREGIONALI.*
- *D.M.7 AGOSTO 2020/N.89, ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 26 GIUGNO 2020/N.39;*
- *PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 DEL 6 AGOSTO 2020;*
- *DOCUMENTO “QUESITI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE RELATIVI ALL’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO”, TRAMESSO DAL CTS - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN DATA 7 LUGLIO 2020;*
- *D.M.26 GIUGNO 2020/N.39, ADOZIONE DEL DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (PIANO SCUOLA 2020/2021);*
- *DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO, TRAMESSO DAL CTS - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN DATA 28 MAGGIO 2020 E IL VERBALE N.90 DELLA SEDUTA DEL CTS DEL 22 GIUGNO 2020;*
- *LEGGE 22 MAGGIO 2020/N.35, CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19;*
- *DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020/N.22, MISURE URGENTI SULLA REGOLARE CONCLUSIONE E L’ORDINATO AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO E SULLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO;*
- *DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19;*
- *PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 14 MARZO 2020 E SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO DEL 24 APRILE 2020;*
- *CIRCOLARE N.5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020 DEL MINISTERO DELLA SALUTE - COVID-2019. NUOVE INDICAZIONI E CHIARIMENTI;*
- *C.C.N.L. COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2016-2018 DEL 19 APRILE 2018;*
- *LEGGE 13 LUGLIO 2015/N.107, RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI;*
- *C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA 2006-2009 DEL 29 NOVEMBRE 2007;*
- *D.LGS.9 APRILE 2008 N.81, TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO;*
- *D.P.R.8 MARZO 1999/N.275, REGOLAMENTO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA;*
- *D.LGS.16 APRILE 1994/N.297, TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO;*

10. Allegati

- Allegato A: patto di corresponsabilità;
- Allegato B: autodichiarazione di negatività al COVID
- Allegato C Tabella n. 1 Documento INAIL